

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. G. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti posta in calce all'atto

di appello;

attore

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED]0, rappresentato e difeso, giusta

procura posta in calce all'atto di costituzione in appello, dall' [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

convenuto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa; - dichiarare la nullità del lodo impugnato per tutti i motivi meglio indicati in parte narrativa; - per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento a favore dell'odierno istante dell'importo di 34.909,30 euro oltre accessori a titolo di saldo del corrispettivo maturato per le lavorazioni e ristrutturazioni eseguite nell'immobile di sua proprietà sito alla S. [REDACTED] - altresì condannare il Sig. [REDACTED] all'integrale pagamento delle spese del procedimento arbitrale, ivi espressamente ricomprese spese per assistenza legale e compensi degli arbitri; - con vittoria di spese ed onorari anche della presente fase di giudizio in sentenza esecutiva ex lege”.

Per il convenuto:

“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita - in via preliminare di rito, dichiarare inammissibile l'impugnativa così come formulata perché contraria al disposto di cui all'art. 342 cpc e comunque al disposto degli artt. 828 ed 829, comma I n 5 e comma III cpc, per i motivi tutti indicati in narrativa; - nel merito, rigettare l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il lodo arbitrale. - Vinte le spese da liquidarsi secondo diritto. -In via istruttoria: ci si oppone alla produzione e si chiede la declaratoria d'inammissibilità dei documenti prodotti dalla parte attrice, per la prima volta, nell'ambito dell'impugnativa. Si ribadisce, infatti, che la parte odierna attrice, nel corso del procedimento arbitrale, non si era avvalsa della facoltà, nei termini previsti dalla legge e comunque concessi dagli arbitri, né d'integrare le proprie difese, né di produrre alcuno dei documenti di cui oggi intende, invece, avvalersi. In tal senso, l'attività istruttoria dovrà esserle del tutto preclusa. In subordine ed in denegata ipotesi, chiede di essere ammessa alla prova contraria nel termine che il Giudice vorrà assegnare”.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

La ditta [REDACTED], nella persona del suo titolare [REDACTED], stipulava con [REDACTED] un contratto di appalto, con cui si impegnava ad eseguire lavori di ristrutturazione, meglio indicati nel computo metrico allegato al contratto, di un appartamento di proprietà del [REDACTED]

In data 23/11/2009 [REDACTED] si avvaleva della clausola arbitrale contenuta nell'art. 20 del predetto contratto e nominava l'Avv. [REDACTED] proprio arbitro nella procedura diretta a dichiarare [REDACTED] inadempiente e ad ottenerne la condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di restituzione della garanzia indebitamente trattenuta e di corrispettivo, oltre rivalutazione ed interessi, dei lavori eseguiti e non pagati dal committente.

Nell'atto di nomina Di [REDACTED] esponeva di avere ultimato secondo le regole dell'arte i lavori indicati nel computo metrico allegato al contratto di appalto, di avere intimato il committente a pagare il saldo delle opere e che in data 03/09/2009 il Geom. [REDACTED], direttore dei lavori nominato dal committente (e incaricato anche di pagare gli appaltatori, come precisa lo stesso [REDACTED] nella memoria di risposta in arbitrato) aveva riconosciuto un debito di 9.000,00 euro, a fronte del quale [REDACTED] aveva versato soli 2.733,50 euro.

Il [REDACTED], pertanto, sosteneva che [REDACTED] gli dovesse ancora 7.377,00 euro, cui doveva aggiungersi la somma di 8.000,00 euro corrispondente alla garanzia trattenuta dal [REDACTED] stesso.

In data 30/12/2009 l'Avv. [REDACTED] veniva nominato arbitro dal [REDACTED] che in quella sede chiedeva al costituendo Collegio Arbitrale il rigetto della domanda



avversaria o in subordine la sua riduzione, tenuto conto dei vizi e del minore valore dell'opera realizzata; in via riconvenzionale, [REDACTED] domandava la condanna della controparte al risarcimento dei danni causati per le inadempienze e i ritardi patiti nell'esecuzione dell'opera appaltata.

Nelle more del formale instaurarsi del procedimento arbitrale [REDACTED] instaurava dinanzi al Tribunale di La Spezia un procedimento di ATP ([REDACTED]), nell'ambito del quale veniva richiesto all'Ing. [REDACTED] di descrivere lo stato dei luoghi, di indicare le lavorazioni eseguite dall'impresa [REDACTED] nell'immobile del ricorrente, di precisare se queste fossero state eseguite in modo conforme alle migliori regole dell'arte ed a quelle contrattuali oppure se, al contrario, si riscontrassero difformità o vizi e, in tal caso, di quantificare la spesa necessaria per rimuoverli; in particolare, al CTU veniva richiesto di indicare il valore effettivo delle opere eseguite, tenendo presente i vizi e le imperfezioni delle opere in capitolato imputabili all'esecuzione approssimativa e non rispondente alle migliori regole dell'arte.

L'Ing. [REDACTED] nella relazione depositata il 25/02/2011 riferiva che il valore effettivo delle opere eseguite dalla [REDACTED] corrispondeva a 79.414,30 euro da cui doveva essere dedotto l'importo di 3.700,00 euro necessario all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura del corpo a due piani.

In data 15/06/2012, non essendo raggiunto un accordo tra le parti, [REDACTED] presentava al Tribunale della Spezia istanza di nomina del terzo arbitro, a seguito della quale con decreto del 19/06/2012 veniva nominato l'Avv. [REDACTED]



Nel procedimento arbitrale [REDACTED] domandava la condanna del convenuto al pagamento della differenza tra il valore dell'esecuzione delle opere, come accertato dal CTU in sede di ATP dinanzi al Tribunale di La Spezia, e i pagamenti ricevuti dal committente, che riferiva essere pari a 40.805,00 euro, detratta ulteriormente la somma relativa ai vizi accertati in sede di ATP.

La controparte nella memoria di risposta in arbitrato contestava, in primo luogo, l'altrui asserzione relativa al completamento dei lavori e al rispetto delle regole dell'arte, in secondo luogo, il valore delle opere eseguite e l'ammontare dei pagamenti effettuati all'appaltatore; il committente sosteneva che [REDACTED] [REDACTED] incaricato di effettuare i pagamenti dovuti all'appaltatore, avrebbero "colluso" a suo danno, asserendo di avere versato per il tramite del [REDACTED] più di 125.000,00 euro mediante assegni bancari.

A fronte di quanto esposto, [REDACTED] chiedeva al Collegio Arbitrale di ordinare ex art. 210 c.p.c. nei confronti della controparte l'esibizione delle fatture e delle pagine dei libri giornali in cui erano registrati gli incassi.

In via riconvenzionale Lupi domandava la condanna di [REDACTED] a risarcire i danni subiti, tra cui i ritardi maturati nell'adempimento e i costi sostenuti in ragione di tali ritardi.

Nella riunione del 27/04/2016 il Collegio Arbitrale stabiliva che l'Arbitrato fosse disciplinato dalle norme del codice di procedura civile e, vista l'istanza ex art. 210 c.p.c., non oggetto di opposizione da parte dell'appaltatore, ordinava a quest'ultimo di produrre entro il 10/05/2016 le fatture e le pagine dei libri giornali sopra menzionati.



Nella riunione del 13/06/2016 il difensore di [REDACTED] dava atto di non avere rispettato l'ordine di esibizione di cui sopra e depositava fascicolo di parte cartaceo contenente la propria domanda di arbitrato rituale, la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. e la relazione del CTU resa nel corso del procedimento di ATP; la controparte contestava la tardività della produzione della CTU e, in ogni caso, l'inammissibilità della stessa in quanto già contestata in sede di giudizio in Tribunale e, comunque, non automaticamente acquisibile in sede arbitrale, perché finalizzata ad accertamenti non coincidenti con quelli dell'oggetto arbitrale.

In data 27/06/2016 il Collegio Arbitrale non ammetteva la CTU ritenendo che la sua acquisizione si risolvesse in un'attività meramente esplorativa; questa decisione veniva ribadita nella riunione del 03/12/2016, quando il Collegio, a fronte di una reiterata istanza, precisava che, a prescindere da ogni valutazione circa l'eccezione di tardività della produzione, la stessa risultava irrilevante ai fini del decidere alla luce delle prospettazioni ed allegazioni attoree.

Alla riunione del 03/12/2016 venivano ascoltati i testi [REDACTED] e [REDACTED] i quali confermavano che nel 2010 i lavori non erano ancora ultimati.

Il 04/05/2017 il Collegio Arbitrale pronunciava il lodo con cui respingeva la domanda del [REDACTED] avente ad oggetto il pagamento delle opere eseguite nella proprietà di [REDACTED] in quanto avanzata senza allegare né dimostrare quali e quante opere avrebbe eseguito né il loro valore e senza neppure indicare i prezzi convenuti tra le parti, che risulterebbero da un computo metrico non versato in atti.



Con riferimento all'elaborato del CTU, il Collegio Arbitrale riteneva che la produzione richiesta da [REDACTED], al di là della sua tardività, fosse comunque irrilevante, trattandosi di valutazioni svolte nell'ambito di un diverso procedimento e sulla base di atti e documenti solo richiamati dall'appaltatore, ma mai prodotti nel procedimento arbitrale (il ricorso per ATP, il contratto di appalto, il computo metrico e la contabilità finale).

La domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED] veniva, invece, accolta nella parte in cui aveva ad oggetto il risarcimento del danno da ritardo; infatti, il Collegio Arbitrale osservava che mentre le altre voci di danno risultavano sfinite di prova, il contratto di appalto, prodotto da [REDACTED], prevedeva che i lavori terminassero entro il 21/12/2008 e dalle deposizioni testimoniali era risultato che nell'autunno 2010 i suddetti lavori non fossero ancora terminati.

Ritenuto responsabile ex art. 1453 c.c. del ritardo di 638 giorni (365 giorni del 2009 + 273 giorni del 2010, cioè dall'1/01/2010 al 30/09/2010), [REDACTED] veniva condannato al pagamento di 16.473,13 euro, importo pari alla metà di quello che sarebbe spettato al committente in applicazione della clausola penale prevista dall'art. 10 del contratto di appalto (51,64 euro per ogni giorno solare di ritardo), che veniva ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c. in quanto ritenuta manifestamente eccessiva.

In punto spese, il Collegio Arbitrale, in ragione della totale soccombenza dell'attore e della parziale soccombenza della parte convenuta relativamente alla domanda riconvenzionale, le compensava nella misura del 30% condannando [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] il 70% delle spese legali, che liquidava in 4.000,00 euro oltre spese generali, c.p.a. ed Iva e quindi, al netto



della compensazione, 3.000,00 euro oltre accessori di legge. Il Collegio Arbitrale liquidava inoltre il compenso degli arbitri in complessivi 9.000,00 euro, oltre spese generali, c.p.a. ed Iva, che poneva in solido a carico di entrambe le parti, condannando nei rapporti interni [REDACTED] a rifonderne il 70% a Lupi.

Con atto di citazione ex art. 828 c.p.c. [REDACTED] agiva dinanzi alla Corte d'Appello di Genova al fine di ottenere: i) la dichiarazione di nullità del lodo impugnato; ii) la condanna di [REDACTED] al pagamento di 34.909,30 euro oltre accessori a titolo di saldo del corrispettivo delle opere eseguite; iii) la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, ivi comprese quelle per assistenza legale e compensi degli arbitri, con vittoria di spese ed onorari anche della presente fase di giudizio in sentenza esecutiva *ex lege*.

In particolare [REDACTED] riteneva che il predetto lodo fosse nullo ai sensi dell'art. 823, c. 2, n. 5, e dell'art. 829, c. 3 c.p.c., in quanto assolutamente carente in punto di motivazione, riducendosi sostanzialmente al semplice dispositivo, nonché viziato da evidenti *errores in iudicando*.

A fondamento della nullità del lodo l'attore riferiva di avere richiesto l'allegazione della documentazione rilevante ai fini della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo delle opere eseguite e lamentava che il Collegio Arbitrale avesse ommesso qualsivoglia adeguata motivazione in relazione al mancato utilizzo della relazione resa dal CTU nel corso del procedimento di ATP, anche considerato che il contratto di appalto, il capitolato e il computo metrico erano comunque stati prodotti dalla controparte. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, invece, l'attore



lamentava carenze motivazionali ed *errores in iudicando* in ordine al valore probatorio attribuito dal Collegio Arbitrale alle dichiarazioni testimoniali, che non avrebbe tenuto conto della vaghezza e della genericità delle stesse, nonché del loro contrasto rispetto a quanto dichiarato dal [REDACTED] il 1/07/2009 quando aveva dichiarato le opere ultimate.

Il convenuto [REDACTED] si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale, in quanto diretta ad una revisione della pronuncia arbitrale, senza indicare sotto quale profilo il Collegio Arbitrale avrebbe mancato di motivare adeguatamente la propria decisione e quali regole di diritto sarebbero state violate. In particolare, il convenuto sosteneva che il provvedimento impugnato era sufficientemente e adeguatamente motivato e che l'"essenzialità" contenutistica del lodo fosse dovuta al fatto che [REDACTED], formulata domanda di arbitrato rituale, avesse ommesso qualsivoglia attività diversa dal richiedere il deposito di un solo documento (l'elaborato del CTU reso in sede di ATP) e dall'avanzare memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. all'udienza del 13/06/2016, quando erano già spirati i termini previsti per la costituzione delle parti, le integrazioni delle difese e le deduzioni istruttorie.

Il convenuto eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione anche in relazione all'art. 829, c. 3, c.p.c., non potendo [REDACTED] in quanto non espressamente previsto dalle parti, dolersi dell'erronea violazione di norme di diritto inerenti il merito della controversia, tra cui la questione di ammissibilità e rilevanza ai fini del decidere della consulenza resa in sede di ATP.

Nel merito, [REDACTED] richiamava le difese svolte nel corso del procedimento arbitrale.



Con provvedimento del 7/10/2021, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 83 commi 6 e 7 d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e succ. mod., che prevedono la possibilità dello svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, veniva confermata l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante il deposito telematico di tali note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta", assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte. Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è poi stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge per gli atti defensionali finali.

.....

Preliminarmente si osserva che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'Appello non costituisce un appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto ha ad oggetto unicamente l'accertamento delle cause di nullità tassativamente previste dall'art. 829 del c.p.c. e dedotte con l'atto di impugnazione: trattasi di un giudizio a critica vincolata strutturalmente diverso da un atto di appello. Come evidenziato dalla Corte di Appello di Brescia nella sentenza n. 71/2017, *“l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello. Nell'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d'Appello non è infatti chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice*



ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, in prima battuta, esclusivamente il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso dall'ordinamento statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, è affetto da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Infatti il Giudice d'appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificatamente indicati all'art. 829 c.p.c.: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto "a critica vincolata" (...) Più specificatamente, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto "rescindente" (volta appunto all'eventuale annullamento della pronuncia arbitrale), e di una eventuale fase cosiddetta "rescissoria" - nei casi in cui è ammissibile – che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito; detta fase ovviamente è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione per nullità. L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d' Appello dà dunque luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure mosse, non potendo, in sede di giudizio rescindente, procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto non compete al giudice dell'impugnazione se non nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell'accertamento della nullità del lodo (...) Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, l'impugnante ha l'obbligo di attenersi rigorosamente nell'atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il



Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione”.

Ciò posto, con riferimento al motivo di impugnazione con cui [REDACTED] lamenta la nullità del lodo per mancanza del requisito indicato nell'art. 823, n. 5, cioè “l'esposizione sommaria dei motivi”, va osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1, n. 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione (cfr. Cass. 09/06/2021, n.16077; Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28218).

Ora, nel caso in esame il Collegio Arbitrale ha spiegato le ragioni della decisione in modo comprensibile e idoneo a legittimare il *decisum*, il che è sufficiente a respingere il primo motivo di impugnazione, in quanto al giudice non compete sindacare in ordine all'erroneità della motivazione arbitrale.

Al giudice, infatti, compete soltanto valutare nella c.d. fase rescindente se il lodo contenga una motivazione adeguata e corretta (cfr. Corte d'Appello



Genova, 22/01/2018), essendo che l'azione di nullità prevista dall'art. 829, n. 5, c.p.c. è ammessa solo per *errores in procedendo* mentre la rivalutazione dei fatti e delle prove è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e non può essere riesaminata dal giudice ordinario (Cass. n. 4078/2003), se non come vizio di motivazione nei limiti in cui quest'ultima non sia logica e congrua (Corte d'Appello Napoli, 23/11/2001).

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che la motivazione del lodo impugnato non possa ritenersi una non-motivazione, essendo chiaro l'*iter* argomentativo adottato dal Collegio Arbitrale, che ha ritenuto infondata la pretesa avanzata da [REDACTED] per mancanza di prova ed ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di [REDACTED] sulla base delle prove testimoniali svolte nel procedimento arbitrale.

Pertanto, a prescindere dalla condivisibilità del contenuto dell'*iter* motivazionale, il Collegio ritiene che la *ratio* della decisione sia chiara, lineare e non contraddittoria e, di conseguenza, il primo motivo di impugnazione del lodo arbitrale e' infondato.

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, con cui [REDACTED] lamenta la nullità del lodo ex art. 829, c. 3, c.p.c., il Collegio osserva in via preliminare che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto è stata stipulata successivamente al 2 marzo 2006, in quanto il contratto in atti, sebbene non risulti datato, prevede l'inizio dei lavori il 1/07/2008 e non ci sono elementi per ritenere che detto contratto sia di molto precedente (addirittura le parti riferiscono che sarebbe stato concluso nel 2009); ne



consegue l'applicazione dell'art. 829, c. 3, c.p.c. nel suo nuovo testo, come riformulato dall'art. 24 D.Lgs. n. 40 del 2006.

A questo proposito va osservato che l'art. 829, c. 3, c.p.c., riformato, nell'escludere l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, salva l'espressa diversa volontà delle parti, si è, nella sostanza, limitato ad operare un capovolgimento del regime anteriore, riconducendo a regola ciò che era in precedenza previsto come eccezione e ad eccezione ciò che era in precedenza previsto come regola.

L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ex art. 839, c. 3, c.p.c. è oggi ammessa soltanto a fronte di un'espressa dichiarazione delle parti, la quale postula che dalla clausola compromissoria o da altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale emerga univocamente la concorde volontà delle parti a consentire, in sede d'impugnazione, anche la deduzione di *errores in iudicando* (Corte d'Appello Milano, 10/06/2019).

Nel caso in esame, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del contratto di appalto non manifesta espressamente la volontà delle parti di consentire l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto concernenti il merito della controversia.

Pertanto, la denuncia di nullità del lodo per l'inosservanza delle regole di diritto *in iudicando* non è ammissibile.

Quanto detto rende assorbita la questione relativa all'allegazione esplicita o meno dell'erroneità del canone di diritto applicato, dato che alla stregua delle predette considerazioni l'impugnazione del lodo proposta da [REDACTED] va senz'altro respinta.



[REDACTED], in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate, in conformità al d.m. 55/2014 e con applicazione della tabella attinente ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d'Appello, in complessivi 6.615,00 euro, di cui euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva, euro 3.305,00 per la fase decisoria oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

P.Q.M.

la Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'impugnazione proposta da [REDACTED], titolare della [REDACTED], avverso il lodo emesso in Genova il 4/05/2017 dal Collegio Arbitrale composto dagli Arbitri Avvocati P. [REDACTED] [REDACTED]; condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi 6.615,00 euro oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

Genova, 16/03/2022

Il consigliere est.

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

